

RELAZIONE

L'adozione del citato decreto legislativo si rende necessaria anche per sanare la procedura di infrazione n. 2000/578, avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del Trattato, nei confronti dell'Italia, per mancata attuazione della direttiva 99/64/CE.

Obiettivo della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, è quello di introdurre il principio della separazione societaria in capo a quegli organismi di telecomunicazioni che gestiscono una rete televisiva via cavo per mezzo della stessa società che controlla la rete pubblica di telecomunicazioni, qualora detti organismi siano :

- a) controllati dagli Stati membri o titolari di diritti speciali;
- b) in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
- c) gestori, nella stessa area geografica, di una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

L'intento è quello di evitare che tramite la fornitura congiunta di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore, si possano creare delle asimmetrie di partenza a danno dei nuovi operatori, con conseguenti effetti pregiudizievoli sull'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa e sullo sviluppo ottimale dei servizi di telecomunicazioni.

Il d.P.R. 318 del 1997 – regolamento di recepimento delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni – prevede, all'articolo 9, comma 3, il solo obbligo di separazione contabile a carico dell'organismo titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura via cavo in una determinata area geografica, così come all'epoca stabilito dalla direttiva 90/388/CE.

La nuova direttiva è stata approvata sulla scia di ulteriori valutazioni della Commissione europea che è giunta alla conclusione che la gestione di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo da parte di un'unica impresa, in assenza di un elevato grado di concorrenza sui mercati di accesso a livello locale, rallenti l'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa, a scapito dei consumatori e dell'economia nel suo complesso.

Infatti, nel considerando n. 10 della citata direttiva 1999/64/CE viene evidenziato che nei casi in cui gli Stati membri abbiano concesso ad un organismo di telecomunicazioni un diritto speciale ed esclusivo d'installare e gestire reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'organismo è in posizione dominante sul mercato dei servizi che utilizzano infrastrutture di telecomunicazioni, l'interessato non ha alcun incentivo a potenziare né la propria rete pubblica di telecomunicazioni a banda stretta, né la propria rete televisiva via cavo a banda larga per farne una rete integrata di telecomunicazioni a banda larga. In questi casi, la misura minima applicabile stabilita dalla direttiva è che detti organismi gestiscano la rete via cavo mediante una persona giuridica distinta (separazione societaria).

In Italia una situazione in cui l'operatore dominante gestisca sia una rete pubblica di telecomunicazioni, sia una rete televisiva via cavo, è teorica in quanto, com'è noto, il territorio nazionale non è dotato di una struttura televisiva via cavo in senso stretto.

Nel merito dello schema di provvedimento, si evidenzia che l'articolo 1 provvede a dettare le definizioni, mutate dal d.P.R. 318/97, di Autorità, diritti speciali, diritti esclusivi, rete pubblica di telecomunicazioni, rete televisiva via cavo, organismo titolare di diritti speciali od esclusivi, organismo avente notevole forza di mercato, servizi di telefonia vocale pubblica.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione del decreto legislativo, in linea con i criteri di delega di cui all'articolo 13 della legge n. 422/2000.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di separazione societaria per lo svolgimento delle attività di fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo, a carico degli organismi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo.

L'articolo 4 individua i compiti di vigilanza e sanzionatori in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto del quadro di attribuzioni di competenze di cui alla legge n. 249/97.

Infine, l'articolo 5, in linea con i criteri di delega, prevede la disciplina di adeguamento, nel caso in cui la Commissione ravvisi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE, l'opportunità di sopprimere l'obbligo di separazione societaria, a seguito del formarsi di una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura dell'anello locale, che deve essere notificata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il decreto non comporta oneri a carico dello Stato.